



CITTÀ DI VITTORIA

Direzione Ambiente ed Ecologia

**Regolamento per il “Servizio di approvvigionamento idrico
sostitutivo a mezzo autobotte”**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Modalità di erogazione del servizio	3
Art. 3 - Fornitura di acqua destinata al consumo umano	3
Art. 4 - Tipologie di forniture	4
Art. 5 - Prelievo dell’acqua destinata al consumo umano a mezzo di autobotti private	4
Art. 6 - Domanda di fornitura	4
Art. 7 - Registro delle forniture	5
Art. 8 - Informatizzazione della gestione del servizio	5
Art. 9 - Determinazione delle tariffe	5
Art. 10 - Deposito cauzionale	5
Art. 11 - Fase transitoria	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo a mezzo autobotte comunale, o di ditte all'uopo individuate, sia alle utenze in zone urbane servite da rete idrica che, per disservizi in rete, soffrono di carenze di approvvigionamento, sia alle utenze nelle zone urbane ed extraurbane del territorio comunale non servite dalla rete idrica pubblica.

L'autorizzazione comunale al prelievo di acqua per il consumo umano, nelle forme e con le modalità di cui al presente regolamento, è limitata al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2015 e s.m.i. nel caso di utenti morosi nel pagamento dei tributi locali.

I punti per l'approvvigionamento idrico sono: per il centro abitato di Vittoria presso il serbatoio di C.da Madonna della Salute; per il centro abitato di Scoglitti presso il serbatoio comunale lungo la ex S.P. 17.

Art. 2 - Modalità di erogazione del servizio

La fornitura dell'acqua a mezzo di autobotte è affidata al Servizio Idrico Integrato (SII) comunale, anche per il tramite di ditte appositamente individuate. Il SII provvede ad esitare le richieste dell'utenza, nel rispetto del presente regolamento, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze e tenendo conto delle seguenti priorità:

1. utenze pubbliche o di servizio pubblico, associazioni di volontariato e di assistenza (ospedali, uffici pubblici, scuole, caserme, ecc, ONLUS);
2. utenze in cui sono presenti anziani non autosufficienti o cittadini con grado di disabilità superiore al 75 % o allettati;
3. utenze rientranti all'interno della zona di distribuzione acquedotto in caso di carenza idrica addebitabile a insufficiente erogazione.

Il servizio è subordinato alla effettiva disponibilità di acqua nella rete idrica comunale ed all'effettivo funzionamento delle autobotti all'uopo preposte.

Cause di forza maggiore esonerano il Comune dalla fornitura del servizio, anche in caso sia già stato effettuato apposito pagamento dall'utenza. In tal caso potrà procedersi alla restituzione della somma versata, ovvero posticipare l'erogazione del servizio.

I punti di consegna della fornitura devono essere accessibili alle autobotti tramite idonee vie di collegamento.

Art. 3 - Fornitura di acqua destinata al consumo umano

Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua da fornire in caso di carenza idrica; per tale motivo il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua e può stabilire un programma di turnazione. In nessun caso l'utente può pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.

L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n° 31/2001 e s.m.i., pena la sospensione della fornitura.

E' fatto divieto ad ogni utente di concedere l'uso dell'acqua ad altri utenti.

E' vietato trasportare l'acqua in immobili diversi da quello per il quale è stata fatta la richiesta e

collegare le condutture di acqua destinata al consumo umano a impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.

Art. 4 - Tipologie di forniture

Si individuano due tipologie di forniture:

- forniture alle utenze ubicate in zone non servite dalla rete idrica comunale (servizio a titolo oneroso);
- forniture alle utenze che, pur essendo ubicate in zone servite, necessitano del servizio sostitutivo a mezzo autobotte per sopperire a situazioni di carenza idrica (servizio prestato gratuitamente).

Art. 5 - Prelievo dell'acqua destinata al consumo umano a mezzo di autobotti private

Con provvedimento del Responsabile del Servizio idrico integrato può essere autorizzato il pescaggio per autobotti private dai punti di attingimento di cui all'art. 1, quando ciò sia giustificato da gravi situazioni di carenza idrica ovvero sia conveniente per l'Amministrazione. In tal caso il prelievo è autorizzabile a titolo oneroso.

La verifica della quantità prelevata dovrà essere eseguita preferibilmente tramite sistemi automatizzati, ovvero tramite contatori volumetrici installati nei punti di prelievo.

Art. 6 - Domanda di fornitura

La domanda di fornitura ordinaria a mezzo autobotte deve essere presentata dall'utente ai competenti uffici comunali per il tramite del protocollo generale dell'ente.

All'istanza deve essere allegata:

- copia del versamento effettuato;
- dichiarazione da parte del richiedente, proprietario dell'immobile o dell'azienda, di essere in regola con le vigenti norme urbanistiche e con il pagamento dei tributi locali;
- autocertificazione resa a termini di legge con le notizie riguardanti la partita IVA posseduta o visura camerale (solo per le aziende).

Il quantitativo d'acqua fornito non potrà eccedere i 75 mc annui per ogni componente del nucleo familiare. Nei casi di estrema necessità e urgenza, i quantitativi richiesti potranno essere ridotti d'ufficio secondo disponibilità.

In ogni caso sarà garantita l'erogazione del quantitativo minimo vitale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 19/2015.

In caso di impossibilità ad effettuare il rifornimento per cause imputabili all'Utente, il servizio si riterrà eseguito e soggetto ai costi previsti nel presente Regolamento.

Le forniture straordinarie da effettuarsi per sopperire alle carenze di distribuzione di acqua alle utenze servite dalla rete idrica comunale, dovute a lavori di manutenzione della rete idrica, a diminuzione del volume di approvvigionamento dalle sorgenti e/o a insufficienza delle portate disponibili in rete rispetto ai fabbisogni, sono effettuate a semplice richiesta dell'utenza, secondo l'ordine cronologico, rispettando le priorità di cui all'art. 2, e a titolo gratuito.

Art. 7 - Registro delle forniture

L'ufficio competente deve provvedere alla registrazione delle richieste di approvvigionamento indicando:

- nome e cognome del richiedente con relativi dati anagrafici e di residenza;
- data di presentazione della domanda al protocollo;
- data di effettuazione della fornitura precedente;
- data dell'approvvigionamento a cui si riferisce la richiesta;
- quantitativo erogato.

Art. 8 - Informatizzazione della gestione del servizio

Ai fini della organizzazione del servizio, l'ufficio attiverà un sistema informatico per il censimento delle utenze e la gestione delle stesse. Il sistema consentirà la prenotazione online delle richieste da parte dell'utenza, oltre che l'ordine di priorità delle consegne, nel rispetto della presente regolamentazione.

Art. 9 - Determinazione delle tariffe

Le tariffe applicate al servizio di rifornimento idrico sostitutivo a mezzo autobotte comunale sono quelle determinate ed approvate dall'Ente, per le utenze domestiche e non domestiche servite dalla rete idrica. Nel costo del servizio, soggetto ad IVA, non vengono considerati il deposito cauzionale e il canone.

Art. 10 - Deposito cauzionale

All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione o nella prima fattura emessa, sarà addebitato all'Utente un importo, a titolo di deposito cauzionale, stabilito analogamente alle utenze servite dall'acquedotto comunale. Il predetto importo non è soggetto ad IVA ed è infruttifero di interessi al saggio legale.

In caso di insolvenza dell'Utente, il Comune si riserva la possibilità di trattenere il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze previste dal presente Regolamento e dalla legge.

Il deposito cauzionale, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, deve essere restituito non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di cessazione del contratto, ovvero di voltura della fornitura, contestualmente all'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Art. 11 - Fase transitoria

Il presente regolamento entrerà in vigore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione.